



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 dicembre 2018
(OR. en)

15143/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0391 (NLE)**

ENV 848
MI 932
WTO 317
CHIMIE 87

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in merito alle procedure per accertare l'adempimento

DECISIONE (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam
in merito alle procedure per accertare l'adempimento**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e
l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("convenzione") è stata conclusa a nome dell'Unione con la decisione 2006/730/CE del Consiglio¹ ed è entrata in vigore il 24 febbraio 2004.
- (2) Conformemente all'articolo 22 della convenzione, la conferenza delle parti può adottare allegati aggiuntivi della convenzione che si riferiscano a questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.
- (3) In occasione della 9^a riunione ordinaria della conferenza delle parti, che si terrà dal 29 aprile al 10 maggio 2019, le parti si impegnano a prendere in considerazione l'adozione di un allegato procedurale aggiuntivo al fine di introdurre un dispositivo per accertare l'inadempienza, come previsto all'articolo 17 della convenzione.

¹ Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti, poiché l'allegato procedurale aggiuntivo sarà vincolante per l'Unione.
- (5) L'Unione ribadisce che è fondamentale promuovere a livello mondiale una migliore attuazione degli accordi e delle norme multilaterali in materia ambientale e impegnarsi a loro favore.
- (6) Nella misura in cui la convenzione rientra allo stesso tempo tra le competenze dell'Unione e quelle degli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente per l'adozione di un dispositivo per accertare l'adempimento, affinché l'Unione e i suoi Stati membri siano rappresentati in maniera unitaria a livello internazionale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della prossima conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam è di sostenere il progetto di atto in materia di adempimento accluso alla presente decisione.

In funzione degli sviluppi alla prossima conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione possono concordare, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche minori del progetto di atto in materia di adempimento accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
